

La Legge di Bilancio 2021

Principali novità fiscali e misure a sostegno dell'economia

Parte 2

Nel supplemento ordinario n. 46 alla *G.U.* 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la L. 30.12.2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021), in vigore dall'01.01.2021.

Nella presente circolare verranno evidenziate le principali novità fiscali e le misure a sostegno dell'economia.

Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità.

Viene prorogata e modificata la disciplina del Superbonus, prevedendo che:

- tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- la proroga del Superbonus fino al 30 giugno 2022 (per gli istituti autonomi case popolari - IACP - fino al 31 dicembre 2022). Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento. Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell'agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5;
- il Superbonus viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all'eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;
- l'aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato

d'emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022;

- per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di cui al comma 1 dell'art. 119) la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine;
- le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus;
- per l'obbligo di assicurazione per i professionisti che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell'art. 119 del DL n. 34/2020.

Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia.

Viene prevista la proroga per l'anno 2021 delle seguenti misure:

a) detrazione (Irpef/Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di

riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus);

b) detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro), nonché detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;

c) detrazione del 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad una spesa massima di 96.000 euro;

d) detrazione al 50%, calcolata su un importo massimo di 16.000 euro, prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;

e) detrazione dall'imposta lorda del 90% delle spese documentate per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (cd. bonus facciate);

f) la detrazione del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, nel limite di spesa di 5.000 euro annui. Infine, viene stabilito che la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, spetta, nella misura del 50%, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Proroga al 2022 del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito di imposta previsto per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e

attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.

È prorogato fino al 31 dicembre 2021 il riconoscimento del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla Legge n. 205/2017.

Proroga del credito d'imposta per le edicole, servizi digitali e per il cinema.

Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per le edicole e per le imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisizione di servizi digitali. Viene elevata dal 30% al 40% l'aliquota massima del credito di imposta per le imprese di produzione e per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva.

Proroga credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno.

Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Erogazione in unica quota del contributo "Nuova Sabatini" (co. 95-96)

Si interviene sulla "Nuova Sabatini", misura di sostegno alle micro piccole e medie imprese volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. Nello specifico si dispone che il contributo statale sia

erogato in un'unica soluzione in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

Credito d'imposta investimenti pubblicitari.

Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Credito d'imposta per cuochi professionisti.

Viene riconosciuto un credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra l'1.1.2021 e il 30.6.2021. Il credito d'imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

Credito d'imposta per l'e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari.

Il credito d'imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy viene esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle c.d. "strade del vino", per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Credito d'imposta per la promozione di competenze manageriali.

Viene previsto un credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università

pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:

- 100% per le piccole e medie imprese;
- 90% per le medie imprese;
- 80% per le grandi imprese.

Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

È istituito un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio di acqua potabile, attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Esclusione dal versamento della prima rata dell'IMU 2021 per turismo e spettacolo e credito d'imposta canoni di locazione.

Viene disposta l'esenzione dalla prima rata dell'IMU 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. Inoltre viene esteso il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

Sono prorogate fino al 30 giugno 2021 alcune delle misure di aiuto (crediti di imposta) previste dall'articolo 26 del DL n. 34/2020 (decreto Rilancio), con riferimento agli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020. Le novità riguardano, in particolare, il credito d'imposta sulle perdite e il Fondo Patrimonio PMI. Per quanto riguarda il credito d'imposta sulle perdite, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021, viene aumentato dal 30 al 50% l'ammontare massimo del credito d'imposta a favore della società. Resta fermo che il credito d'imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2020. Viene inoltre stabilito che il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro il 30 novembre 2021. Per il Fondo Patrimonio PMI, invece, viene fissato a 1 miliardo di euro il limite specifico per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021. La proroga non riguarda il credito d'imposta spettante al soggetto che effettua il conferimento in denaro nel capitale delle società (di cui ai commi da 4 a 7), che resta quindi fruibile soltanto per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.

Ulteriori misure a sostegno delle imprese.

Viene sostituito integralmente l'articolo 6 del DL n. 23/2020 (decreto Liquidità) contenente disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale. Nello specifico viene previsto che sono disapplicati gli obblighi previsti dal Codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale. Inoltre viene stabilito che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l'esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo. Nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale

sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni fino alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di

scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Siamo a vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento in merito.

Le informazioni contenute in questa circolare sono esclusivamente a scopo informativo e non fanno riferimento ad alcuna particolare situazione specifica, pertanto possono non contenere tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale.